

n. 816/12 RG Cont.

N. 19/13 SENT.

N. 56/13 CRON.

N. 11/13 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- |                  |           |                    |
|------------------|-----------|--------------------|
| - dott. Oliviero | DRIGANI   | - Presidente       |
| - dott. Vincenzo | COLARIETI | - Consigliere      |
| - dott. Claudio  | CERRONI   | - Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. 816/12 RG Cont., promossa con reclamo ex art. 18 l. fall. depositato il 12.11.12

**DA**

srl, in persona del legale rappresentante, con gli avv.

per mandato a margine della comparsa di costituzione di primo grado

**- RECLAMANTE -**

**CONTRO**

srl, in persona del legale rappresentante, con gli avv. S.

per mandato a margine della memoria di

costituzione

Oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art.18)

FALLIMENTO                    srl, in persona del curatore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con l'avv. L.                    per mandato a margine della memoria di costituzione e dom. avv. C.

- RECLAMATI -

**CON L'INTERVENTO DI**

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste dr. A. Curto

- INTERVENUTO -

**OGGETTO: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif. sent. Trib. Udine n. 80/12 dd. 28.9/4.10.12)**

Causa iscritta a ruolo il 12.11.2012 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 14.1.2013. Relatore il Consigliere dott. Ceroni

**CONCLUSIONI**

Per la reclamante:

- revocare il fallimento sopra indicato;
- condannare la società I                    srl (già                    srl, codice fiscale e partita IVA                    ), con sede in Milano,                    , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa;
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la società                    srl (già                    , codice fiscale e partita IVA                    ), con sede in Milano, via                    , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

Per il reclamato Fallimento:

- Rigettare integralmente il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società a responsabilità limitata s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore Unico, fallimento n. 77/2012 del Tribunale di Udine con conseguente condanna della società reclamante alla rifusione degli esborsi e competenze di lite (giusta D.M. 140/2012) oltre Iva e Cpa, come per legge.

Per la reclamata

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il reclamo proposto dalla srl avverso la sentenza di fallimento n. 81/2012 del Tribunale di Udine;
  - rigettare le domande tutte di cui all'avversario reclamo e, conseguentemente, confermare la sentenza di fallimento n. 81/2012 emessa dal Tribunale di Udine;
- In ogni caso, condannare parte reclamante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.

Per l'intervenuto:

Chiede la reiezione del reclamo.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Udine con sentenza n. 80/12 del 28 settembre-4 ottobre 2012 ha dichiarato il fallimento della srl i , corrente in Udine alla via 73/R, su istanza della srl e verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa declaratoria.

La società fallita ha proposto reclamo dando atto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo richiesto nei suoi confronti dall'istante, ma lamentando l'insussistenza dei presupposti soggettivi ai fini della dichiarazione di fallimento, atteso che dal bilancio al 31 dicembre 2010 l'attivo era pari ad € 119.282,00, i ricavi ad € 0 ed i debiti ammontavano ad € 34.372,00, laddove non poteva tenersi conto delle indicazioni contabili al 31 dicembre 2011, trattandosi di bilancio mai approvato dall'assemblea né depositato alla Camera di Commercio. L'unico dato cui ricorrere era quello dei debiti, pari ad € 323.839,00 e quindi inferiore alla soglia di rilevanza fallimentare.

Il creditore istante, il Fallimento costituito e il P.M. intervenuto hanno concordemente concluso per il rigetto del reclamo, sottolineando l'assurdità di non tenere conto di un progetto di bilancio comunque prodotto dalla società fallenda e non approvato nei termini di legge, circostanza che semmai significava anche la cattiva gestione della stessa società e l'inosservanza degli adempimenti di legge. Si che non potrebbe in tesi mai fallire una società inadempiente all'obbligo di depositare i propri bilanci.

Ciò complessivamente premesso, non sussistono ragioni per accogliere il reclamo siccome proposto.

Va invero osservato che, a tenore dell'art. 1 comma 2 novellato l. fall., non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto di requisiti attinenti attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti (successive lett. *a*, *b* e *c* del medesimo comma). Del pari, vero è che – a norma dell'art. 15 comma 9 l. fall. – non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti

dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila.

Atteso ciò, in primo luogo non sono mai state revocate in dubbio esistenza ed entità del credito azionato (oltre € 240.000,00 in linea capitale) dall'istante

In secondo luogo, ed anche prescindere dall'eloquente singolarità della condotta processuale dell'odierna reclamante, che in fase prefallimentare ha prodotto tanto il proprio bilancio al 31 dicembre 2011 quanto il bilancio infrannuale al 30 settembre 2012 e che nella presente sede ha invece negato rilievo a tali produzioni, nulla in realtà la srl ha inteso allegare per negare credibilità e valore alle proprie pregresse produzioni (laddove in ogni caso mai l'omissione nel tempestivo deposito del bilancio avrebbe ovviamente potuto arrecare vantaggio all'odierna reclamante).

Alla stregua di quanto precede, quindi, in ogni caso non sono state neppure contestate le risultanze dello stato passivo fallimentare, siccome rievocate dalla difesa della procedura concorsuale nella quantità di oltre € 540.000,00 in relazione all'ammontare della massa debitoria. Ancor meno, poi, l'odierna reclamante ha palesato la possibilità di fare fronte ai debiti, sulla cui esistenza non ha speso parola di contestazione.

Alla stregua di quanto precede, quindi, non vi è ovviamente questione circa l'insolvenza dell'odierna parte reclamante, che non ha neppure provato a giustificare il mancato pagamento dell'ingente credito azionato nella presente sede. D'altro canto le doglianze in tema di assoggettamento alla procedura concorsuale appaiono ampiamente superate alla stregua delle considerazioni e dei rilievi che precedono, già avuto riguardo alla massa passiva accertata.

Il reclamo siccome proposto deve pertanto essere rigettato, sì che la dichiarazione di fallimento non può quindi che essere confermata con ogni conseguente statuizione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, quanto al creditore istante) come da dispositivo.

Si manda alla Cancelleria al fine di curare gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall..

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 80/12 dd. 28.9/4.10.12, dichiarativa del fallimento della srl già corrente in Udine alla
- condanna la reclamante srl al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato in favore del Fallimento costituito, liquidate in complessivi € 1.980,00, oltre IVA e CNAP ex lege;
- condanna la reclamante srl al pagamento delle spese processuali in favore della creditrice istante srl, che liquida d'ufficio in € 2.100,00, oltre IVA e CNAP ex lege;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall..

Trieste, 14.1.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Furlan

14/1/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 15 GEN. 2013